

Firenze, 14 ottobre 2020

A tutte le Aziende vitivinicole della Filiera  
vino Chianti docg

Dir-MAB/fr

Prot.780/20 A/1 – Circolare n. 62/20

## **IMPORTANTE - URGENTE**

**Oggetto:** *vini novelli 2020 - dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2020/2021 – Brexit nota ICE - comunicazioni.*

Si riportano di seguito alcuni aggiornamenti di interesse delle aziende vitivinicole ed informazioni relative ad alcuni adempimenti di legge a cui esse sono tenute:

### **1) VINI “NOVELLI”:**

è una tipologia riferita a vini DOP/IGP, ottenuti con particolari metodi e periodo di produzione, tranquilli e frizzanti, ottenuti da uve raccolte, nel caso attuale, nella vendemmia 2020, una volta riservata ai soli vini rossi, ed oggi, dai colori previsti dai singoli disciplinari di produzione. Le uve devono essere vinificate per un periodo superiore a 10 giorni, ed il prodotto deve essere confezionato entro il successivo 31 dicembre. I vini novelli devono essere ottenuti per almeno il 40% mediante la macerazione carbonica dell’uva intera. Il vino, deve possedere un titolo alcolometrico totale minimo al consumo di 11% vol, ed un contenuto di zuccheri riduttori residui non superiore a 10 g/litro, fatti salvi limiti diversi, più restrittivi, contenuti nei singoli disciplinari di produzione. I vini novelli, confezionati entro il termine massimo del 31 dicembre, possono essere posti in vendita, fino ad esaurimento del prodotto e, quindi, senza formale scadenza, pur sempre garantendo il rispetto dei parametri minimi e della qualità, nei confronti del consumatore finale.

*Pur non essendo obbligatoria l’indicazione dell’annata per i vini IGT, i vini novelli devono riportare, obbligatoriamente, in etichetta, l’annata di raccolta delle uve, ancorché non imposta dal disciplinare.*

Per i vini confezionati, estratti dalla cantina di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre 2020, spediti solo a rivenditori e, con divieto di spedizione ai consumatori, deve essere riportata, sui documenti di accompagnamento, oltre alle indicazioni obbligatorie previste per i vini, la dicitura: **“da non immettersi al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre 2020”, nonché l’annata di produzione e che trattasi di vino “novello”;**

### **2) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DI VENDEMMIA E DI PRODUZIONE VINICOLA 2020/2021:**

con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 228 del 28 settembre 2019, del Decreto 18 luglio 2019 n. 7701, relativo alle **“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11**

*dicembre 2017 inerente alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola*”, recepito nel dettaglio dalla Circolare AGEA, prot. n. 64944 del 02 ottobre 2020, vengono diramate le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione vino e/o mosto, della campagna vitivinicola 2020/2021, **con riferimento alla situazione in essere alla data del 30/11/2020**. In particolare, si rimarca che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del citato D.M. n. 7701, del 18/07/2019:

## **2.1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DO E IG:**

- a) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale della uva prodotta;*
- b) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;*
- c) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;*
- d) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;*
- e) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;*
- f) *produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;*
- g) *soggetti che effettuano intermediazione delle uve;*
- h) *le associazioni e le cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente).*

I produttori di uva da vino che **CONSEGNANO LA TOTALITÀ DELLA PROPRIA PRODUZIONE**, ad un Organismo Associativo, comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione delle stesse, attraverso la compilazione del quadro F2.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia, anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la **“vendita sulla pianta delle uve”**. In questo caso, il produttore dell’uva, si comporta come se avesse proceduto alla vendemmia e, quindi presenta una normale dichiarazione di vendemmia ed inserisce l’acquirente delle uve compilando il “Quadro F”.

*Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini a DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una dichiarazione preventiva attraverso la compilazione del “QUADRO R” della modulistica ministeriale o altro quadro equivalente, anteriormente alla dichiarazione di vendemmia di cui costituisce parte integrante.*

**2**

**LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE UGUALMENTE PRESENTATA DAL VITICOLTORE ANCORCHE' LA PRODUZIONE DI UVA PER LA CAMPAGNA INTERESSATA SIA UGUALE A "ZERO".**

*Termini di presentazione della dichiarazione di vendemmia, ad ARTEA, per impianti viticoli ubicati in Toscana: **15 NOVEMBRE 2020: I soggetti di cui alle precedenti lettere "B" e "C", di pagina 2, possono presentare le dichiarazioni di produzione entro il 15 novembre (se ritengono di avere i dati definitivi della propria produzione). In ogni caso, se fosse necessario, è possibile rettificare soltanto i dati della produzione vino entro il 15 dicembre.***

**2.2 SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA:**

- *le aziende con meno di 1.000 mq di vigneto ed il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;*
- *le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo d'uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata.*

**2.3 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA:**

- a) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;*
- b) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;*
- c) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;*
- d) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;*
- e) *produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con di uve e/o mosti acquistati;*
- f) *le associazioni e le cantine cooperative.*

**SOGGETTI ESONERATI DALLA DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA:**

- produttori ricompresi nella casistica di esonero dalla presentazione della dichiarazione viticola, elencati al precedente punto 2.2 ;
- produttori che mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a dieci ettolitri, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a dieci ettolitri, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;

### **2.3.1 CASI PARTICOLARI:**

- i prodotti detenuti alla data del **30 NOVEMBRE IN “CONTO LAVORAZIONE” DEVONO ESSERE DICHIARATI DAL SOGGETTO CHE A TALE DATA LI DETIENE E NON DALL’EFFETTIVO PROPRIETARIO**. Per evidenziare lo scambio di prodotto, oggetto di lavorazione specifiche, presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel “QUADRO F”;

- *la prodotti diversi dal vino, in viaggio alle ore 24.00 del giorno 29 novembre, dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.*

- *al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini a DO e IG che devono essere commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una dichiarazione preventiva attraverso la compilazione del “QUADRO R” della modulistica ministeriale o altro quadro equivalente, anteriormente alla dichiarazione di vendemmia di cui costituisce parte integrante.*

**Termini di presentazione delle dichiarazioni di PRODUZIONE VINICOLA ad ARTEA per impianti di trasformazione ubicati in Toscana: 15 DICEMBRE2020: I soggetti di cui alle precedenti lettere “B” e “C”, riportati a pagina 3, possono presentare le dichiarazioni di produzione entro il 15 novembre (se ritengono di avere i dati definitivi della propria produzione). In ogni caso, se fosse necessario, è possibile rettificare soltanto i dati della produzione vino entro il 15 dicembre.**

### **2.4) UTILIZZATORI REGISTRO TELEMATICO:**

coloro che sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro telematico, **POSSONO** avvalersi delle informazioni presenti sullo stesso, per la precompilazione della dichiarazione di produzione vino e mosti, utilizzando i dati presenti nei registri alla data del 30 novembre 2020. **Quindi, tutte le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione di produzione vinicola dovranno essere necessariamente registrate entro il 30 novembre, a prescindere dal termine generale dei 30 giorni canonici per inserire i dati.**

**4**

## **2.5) RETTIFICA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni, **e solo fino alla data del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia**, sarà attivata la funzionalità inerente la possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni, per la sola possibilità della rettifica prevista dalla normativa vigente in merito al **“ravvedimento operoso”** (ex art. 85 della legge n. 238/2016), consentita per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto. Il ravvedimento operoso avrà l'effetto di modificare la precedente dichiarazione;

## **2.6) RETTIFICA PER DIFFIDA DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO**

La possibilità di rettificare la dichiarazione trova applicazione anche nel caso in cui le autorità di controllo procedano all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 78 della Legge n. 238/2016 e alla successiva diffida, in conformità con l'art. 1, comma 3, del DL 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge dell'11 agosto 2014, n. 116. In tal caso, l'operatore dovrà presentarsi al CAA di competenza, per procedere ad operare la rettifica utilizzando la funzione “Diffida dell'O.d.c.”

## **3) AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL GOVERNO BRITANNICO DELLE LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE DOGANALI CHE ANDRANNO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021**

Si porta a conoscenza delle imprese interessate che lo scorso 8 ottobre c.m., il Governo britannico ha pubblicato un **aggiornamento delle linee guida sulle procedure doganali che fornisce dettagli, per imprese e passeggeri, sul funzionamento delle operazioni di confine al termine del periodo transitorio.**

Nello specifico, il ***Border Operating Model***, ovvero il modello che tutti gli importatori e gli esportatori britannici dovranno seguire a partire da **gennaio 2021**, è stato integrato di elementi aggiuntivi che, ***sebbene rivolti agli operatori inglesi***, avranno ripercussioni sulle procedure da seguire da parte europea. Le novità riguardano:

- dettagli dei nuovi requisiti infrastrutturali, comprese le indicazioni sui posti di controllo;
- *l'annuncio che i passaporti saranno richiesti per l'ingresso nel Regno Unito, a partire dall'ottobre 2021, poiché il governo abolirà gradualmente l'uso delle carte d'identità nazionali dell'UE, dello SEE e della Svizzera;*
- aggiornamenti in una serie di settori della politica agroalimentare e ambientale tra cui pesce, sostanze chimiche, gas fluorurati ad effetto serra e sostanze che riducono lo strato di ozono, piante e prodotti vegetali prioritari;
- ulteriori dettagli sulle possibilità di differire il completamento delle dichiarazioni doganali e sulle procedure di sdoganamento semplificate tra cui la dichiarazione tramite iscrizione delle merci nelle scritture contabili dell'importatore, senza l'obbligo di presentare le merci in dogana, nota come Eidr (Entry In Declarant's records);
- maggiori dettagli sull'approccio alle passività per gli intermediari; responsabilità solidale degli intermediari;
- informazioni su cosa significa "storia di scarsa conformità";

5



- chiarezza su garanzie e requisiti DDA;
- riduzione del set di regole richieste per le importazioni di ingenti volumi;
- ulteriore chiarezza sul livello dei controlli che si applicano alle merci soggette a requisiti sanitari e controlli fitosanitari nel luglio 2021;
- il servizio "Verifica che un camion sia pronto per attraversare il confine" (precedentemente denominato Smart Freight);
- conferma che un permesso di accesso nel Kent sarà obbligatorio per i mezzi pesanti che utilizzano i brevi attraversamenti del canale dello stretto nel Kent;
- una serie di nuovi allegati, comprese le politiche per i passeggeri, i requisiti per settore aereo, ferroviario ed energetico.

Il documento ***Border Operating Model***, nella versione integrale potrà essere scaricato dal sito GOV.UK dal seguente link <https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model> cliccando su *Documents, The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods*.

Infine, Il Ministero per l'Ambiente, l'Alimentazione e le Politiche agricole britannico ha annunciato l'entrata in vigore di un "**periodo di grazia**", per effetto del quale gli operatori avranno tempo fino al **30 settembre 2022** per adeguarsi alle nuove regolamentazioni in materia di etichettatura.

***DA CIÒ NE DERIVA CHE VINO, ALCOLICI E BEVANDE ALCOLICHE, ATTUALMENTE VENDUTI IN UK E RECANTI L'INDIRIZZO DI UN FBO ( FOOD BUSINESS OPERATOR), NON DOVRANNO ESSERE NUOVAMENTE ETICHETTATI FINO AL TERMINE DEL 30 SETTEMBRE 2022.***

Diversamente in Europa, non potranno più circolare etichette recanti l'indirizzo di un FBO britannico, fatta salva l'istituzione di periodo transitorio anche in EU.

***DAL 1° OTTOBRE 2022 QUINDI SARÀ OBBLIGATORIA, PER I PRODOTTI EUROPEI, L'INDICAZIONE DI UN FBO O DI UN IMPORTATORE CON SEDE IN GRAN BRETAGNA.***

Riservandoci di tornare sugli argomenti trattati non appena saranno disponibili eventuali ulteriori informazioni e disposizioni, nel rimanere a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani  
Direttore

